

**PROSPETTO  
PARENTI FINO AL IV GRADO  
ED AFFINI FINO AL II GRADO**

ALLEGATO

N. 1

<b>Gradi</b>	<b>Parenti in linea retta</b>	<b>Parenti in linea collaterale</b>	<b>Affini</b>
<b>I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Genitori</li> <li>- Figli</li> </ul>	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suoceri</li> <li>- Generi e nuore</li> </ul>
<b>II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nonni</li> <li>- Nipoti (<i>figli dei figli</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fratelli e sorelle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cognati</li> </ul>
<b>III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bisnonni</li> <li>- Bisnipoti (<i>figli dei nipoti da parte dei figli</i>)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zii (<i>fratelli e sorelle dei genitori</i>)</li> <li>- Nipoti (<i>figli di fratelli e sorelle</i>)</li> </ul>	_____
<b>IV</b>	_____	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cugini</li> <li>- Pronipoti (<i>figli di nipoti da parte di fratelli e sorella</i>)</li> <li>- Prozii (<i>fratelli e sorelle dei nonni</i>)</li> </ul>	_____

*In base agli artt. 74,75 e seguenti del Codice Civile si precisa che:*

- *la parentela è il rapporto giuridico che intercorre tra persone che discendono da uno stesso stipite e sono quindi legate tra loro da un vincolo di consanguineità;*
- *l'affinità è il vincolo tra il coniuge e i parenti dell'altro coniuge.*

*Si precisa inoltre che i coniugi (legati da rapporto di coniugio, ossia di matrimonio), non sono né parenti né affini.*

Art. 9, comma 3-bis D.L. 133/1994 ~~convertito con modificazioni dalla L. 432/1994~~

"3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:

- a) alla protezione delle piante;
- b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
- c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento;
- d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
- e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 (c.d. disciplina dell'agriturismo);
- f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
- g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
- h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
- i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso."